

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 DEL 14 Settembre 2012

OGGETTO:**RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL 30 MARZO 2012 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012**

L'anno 2012 il giorno quattordici del mese di Settembre alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 15.10 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CHIARA	S	11.NICOLINI GIANLUCA	S
2.BONINI CLAUDIA	S	12.NICOLINI MADDALENA	S
3.CASOLI CARLO	N	13.PELLACANI GIANFRANCO	S
4.CATTINI MARZIA	N	14.PELOSÌ FABRIZIO	S
5.FERRARI ENRICO	S	15.PORTA EDOARDO	N
6.FOLLONI DAVIDE	S	16.RANGONI ANTONIO	S
7.MAGNANI DAVIDE	S	17.SANTI GABRIELE	S
8.MENOZZI MARCO	S	18.STORCHI DINO	S
9.MORONI GABRIELE	S	19.VERGNANI GIORGIA	S
10.NANETTI ANDREA	S	20.ZINI DANIELE	S

Presenti: 18

Assenti: 3

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

POZZI PAOLO	S	PAPARO MARIA	S
GOBBI EMANUELA	S	BULGARELLI MARCELLO	N
BARTOLOTTA FEDERICO	S	CARROZZA RITA	N

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: PELOSÌ FABRIZIO - NICOLINI GIANLUCA - SANTI GABRIELE

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 14/09/2012

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL 30 MARZO 2012 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012

Si dà atto che al punto 5) OdG è uscito il consigliere Davide Folloni. I presenti votanti sono 17.

Gianluca Nicolini, capogruppo "Il Popolo delle Libertà"

So che la cosa è cambiata, anche perché c'era stato inviato dalla segreteria della Presidenza del Consiglio il nuovo testo e sono state accolte anche quelle che erano le osservazioni in merito. Gradirei che ci fosse una spiegazione tecnica sulla quadra che è stata trovata, se vi è la possibilità. Non è però presente la Ruscelli, di conseguenza non so se ciò è possibile. Parlo del regolamento IMU. Per farla breve, anche per chi non era presente in Commissione, faccio una valutazione di tipo amministrativo: troppe volte arriviamo in Commissione con dei testi non concordati tra i vari uffici. E quando anche ci sono delle intuizioni valide, come nel caso specifico, forse la Ruscelli fa fatica a confrontarsi con gli altri (scusate se vado nel personale, però ad un certo punto uno deve porsi le domande), oppure non si capisce perché arrivi con un testo nel quale introduce di fatto una normativa che è prettamente di materia edilizia, poi dopo si vede che non c'è un corrispettivo coordinamento con gli altri uffici. Qual era la tematica? Quella che sorge nel momento in cui un cittadino si presenta all'Ufficio Tributi e chiede l'esenzione o lo sgravio perché la casa è inagibile o inabitabile; nella prima bozza che ci era stata proposta veniva inserita una casistica fin quasi tecnica però con la clausola che questa cosa non faceva decadere automaticamente il titolo abitativo, il certificato di agibilità e quant'altro. Nella nuova stesura invece, facendo leva anche sul nuovo regolamento edilizio, si è cambiato opinione. Giustamente come era stato fatto notare in Commissione, era più corretto in quei casi arrivare ad una definizione chiara, cioè il soggetto privato che chiedeva questo tipo di esenzione per questi motivi doveva certificare la cosa attraverso un tecnico abilitato, quindi seguendo una particolare istruttoria, e questa cosa veniva trascritta anche all'Ufficio Edilizia Privata, così nel momento in cui fosse intervenuta una nuova richiesta di agibilità dell'immobile tutto l'immobile era sottoposto all'iter normale che si fa attraverso una super DIA, un permesso di costruire, cioè attraverso quindi una nuova autorizzazione. Perché cambia questa cosa? Perché è onerosa per il Comune. Quindi si può anche leggere da un punto di vista tributario che se il cittadino chiede uno scomputo perché oggettivamente l'edificio è fatiscente, non è abitabile, o è addirittura inagibile, ecco però che nel momento in cui il cittadino viene a chiedere di poterlo rendere abitabile nuovamente o agibile deve seguire da un lato tutta la procedura edilizia che comporta ad esempio adesso anche la relazione antisismica, che non sono tematiche da poco, e viceversa in questo caso la richiesta del nuovo titolo abitativo comporta un esborso economico, quindi vi è anche da parte dell'ente un recupero di quei fondi che erano stati persi prima. Ora l'intuizione valida non aveva però un corretto supporto tecnico; per fortuna l'ho notato, dopo l'approfondimento in Commissione, e l'invito è proprio quello di cercare di arrivare in questi casi con testi confrontati e così coordinati. Ripeto: non sempre c'è la possibilità di avere due Commissioni congiunte, con competenze anche dei consiglieri presenti che possono quindi migliorare il testo.

Marzio Iotti - Sindaco

Posso dire che in effetti ho avuto anch'io la percezione di un certo scollamento. Tutt'altro che perfetti si è, il mondo è perfettibile in generale, figuriamoci in casi come questo! Il lavoro che è

stato fatto in quella Commissione è comunque servito a porre una correzione che mi risulta sia stata fatta, perché poi ci siamo sentiti in effetti con l'assessore e con il dirigente, e mi sembra che sia confermato che il testo che adesso è nella delibera sia quello che ha subito questa correzione.

Enrico Ferrari, capogruppo "Correggio al Centro à- UDC"

Rileggendo questo testo mi sono accorto soltanto oggi che c'è un meccanismo di decurtazione per la prima casa che va contro - secondo me - una categoria di persone che invece va aiutata, cioè le famiglie numerose. Penso che sia una disposizione nazionale, non è una disposizione nostra, però è previsto che per la prima casa si hanno 200 euro di detrazione, aumentabili di 50 euro per ogni figlio fino ai 26 anni, e c'è un massimo di detrazione di 400 euro. È cosa che ho rilevato leggendo in questi giorni il testo, ed è a danno delle famiglie numerose, perché la logica della norma, se si vuole aiutare le famiglie numerose, sarebbe dire: hai una detrazione di 200 euro, dal quarto figlio (io lo farei dal terzo) in avanti hai ulteriori 50 euro di detrazione. In questo modo chi ha il quinto, il sesto, il settimo figlio, non ha detrazioni. *(Discussioni diverse fuori microfono).*

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell'imposta che vanno dallo 0,2 allo 0,76 per cento;

Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n. 27 del 30 marzo 2012;

Ricordato che in sede di approvazione del bilancio con proprio atto n. 28 del 30 marzo 2012 sono state approvate le aliquote IMU anno 2012 (atto dovuto per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012);

Che per disposizione normativa è stata lasciata ai Comuni la possibilità di rideterminare le proprie aliquote IMU entro il 30 settembre 2012 in considerazione dell'andamento delle entrate in sede di acconto Imu (scadenza giugno 2012);

Che dopo l'approvazione delle aliquote, con la Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012 sono state apportate variazioni al testo legislativo istitutivo dell'Imu che consentono quindi ai Comuni di operare rettifiche alle aliquote già approvate;

Che tra le modifiche apportate vi è la rinuncia da parte dello Stato della propria quota erariale IMU sull'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed il riconoscimento a tale fattispecie della detrazione di Euro 200,00 su base annua;

Che in materia di agevolazioni si è meglio definito l'ambito di autonomia dell'Ente impositore che circoscrive le scelte tariffarie alle sole aliquote e non anche alle detrazioni se non specificatamente previste dalla Legge istitutiva dell'Imu

Ritenuto quindi di deliberare ex novo le aliquote IMU anno 2012 alla luce delle modifiche legislative intervenute successivamente alla data del 30/3/2012 e dei chiarimenti forniti in relazione a diverse casistiche imponibili oltre che meglio formalizzare i requisiti che danno luogo al diritto di benefici in materia di Imu con l'indicazione delle formalità da espletare per poterne beneficiare come sotto riportato **nell'osservanza degli equilibri di bilancio:**

<p><u>0,43</u> per cento</p> <p><u>DETRAZIONE</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente</p>
---	---

	<p>nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p>
<u>0,58</u> per cento	<p>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Nel caso in cui i soggetti passivi siano più di uno, sia l'imposta che la detrazione vanno rapportati alla percentuale di proprietà dei singoli soggetti passivi interessati.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.</p>
<u>0,20</u> per cento	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>Si applica ai fabbricati di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>
<u>0,43</u> per cento	<p>ALIQUOTA FABBRICATI DELLE COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA ED EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504: unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari. In entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base prevista per l'abitazione principale di € 200,00.</p>

<u>1,06</u> per cento	ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
------------------------------	--

<u>0,81</u> per cento	ALIQUOTA ORDINARIA Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 e relative pertinenze l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero. Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote. L'aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O E DI FATTO NON UTILIZZATI

- 1. La base imponibile è ridotta del 50% (per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU;**
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3 lettere a) e b), D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3 lettere c) e d). D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380), ai sensi dei vigenti regolamenti comunali.**
- 3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28**

Dicembre 2000, n. 445, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità a firma di tecnico abilitato e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso eventuale sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge.

La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata di acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 1° gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza fiscale e determina l'automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs n. 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n. 504/1992, anche

tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

- 9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito nella Legge 122 del 1° Agosto 2012.**

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi Intercomunale ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA

1. di rettificare, come meglio specificato in premessa la deliberazione consiliare n. 28 del 30 Marzo 2012 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;
2. di approvare, quindi, le aliquote e le detrazioni IMU e le prescrizioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con le rettifiche di cui trattasi;
4. di dare atto, che a cura del Servizio Tributi Intercomunale, sarà trasmessa copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal comma 15 dell'art. 13 della Legge 214 del 22/12/2011 entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto.

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento

Presenti e votanti n.17

Voti a favore n. 11

Voti contrari n. 0

Astenuti n.6 (Ferrari, Magnani, Nanetti, Nicolini G., Nicolini M. Rangoni).

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito come sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)